

2492121

**ORIGINALE**



2492121

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**

Oggetto

**VENDITA**  
Sentenza resa  
in giudizio di  
rinvio -  
Principio di  
diritto -  
Violazione -  
Esclusione -  
Spese  
processuali

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAFFAELE FRASCA

- Presidente -

Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO

- Consigliere -

Dott. CHIARA GRAZIOSI

- Consigliere -

Dott. EMILIO IANNELLO

- Consigliere -

Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI

- Rel. Consigliere - **R.G.N. 5885/2018**

ha pronunciato la seguente

Cron. 2492

Rep.

**ORDINANZA**

Ud. 23/06/2020

sul ricorso 5885-2018 proposto da:

CC

(omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato

(omissis) , che la rappresenta e difende;

**- ricorrente -**

**contro**

(omissis) SPA, elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis) , presso lo studio del dott. (omissis)

(omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) ;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 897/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI,  
depositata il 13/07/2017;

2020

572

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO.

## **FATTI DI CAUSA**

1. (omissis) ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 897/17, del 13 luglio 2017, della Corte di Appello di Bari, che - all'esito del giudizio di rinvio, conseguito alla sentenza di questa Corte n. 12114/13, del 17 maggio 2013, che aveva annullato sentenza non definitiva, n. 1265/06, resa dalla stessa Corte barese - ha rigettato, in accoglimento del gravame esperito dalla società (omissis) S.p.a., la domanda di risarcimento danni proposta dall'odierna ricorrente nei confronti della predetta società, ponendo a carico della Mastrorilli le spese della fase di appello, compensando interamente quelle del primo grado e del giudizio di legittimità.

2. Riferisce, in punto di fatto, la ricorrente di aver convenuto in giudizio la società (omissis), affinché fosse dichiarato risolto, per grave inadempimento della stessa, il contratto con il quale le era stato trasferito un terreno sito in agro di (omissis), con condanna della convenuta a restituire il bene alla (omissis) e a risarcirle il danno cagionato

Accolta in via equitativa dal primo giudice, per quanto qui ancora di interesse, la domanda risarcitoria, essendo stato stimato il danno nella modesta misura di £. 4.000.000. (pari all'acconto ricevuto dalla (omissis) per la vendita del bene), la decisione veniva gravata da ambo le parti, ed esattamente, in via di principalità, dalla società (omissis), per essere mandata assolta da ogni domanda, nonché, incidentalmente, dall'odierna

ricorrente, per conseguire il risarcimento nella maggiore misura di € 2.496.500,00.

La Corte territoriale, con la già ricordata sentenza non definitiva, rigettati i motivi di appello della società (omissis), riteneva, invece, ammissibile la pretesa della (omissis) di determinare attraverso uno specifico accertamento tecnico l'ammontare del danno subito, disponendo apposita CTU che quantificasse l'utilità ritraibile dal fondo, dall'odierna ricorrente, durante l'intero periodo nel quale esso era stato nella disponibilità della predetta società.

Proposto ricorso per cassazione dalla società (omissis) avverso la suddetta sentenza non definitiva, questa Corte, dichiarati inammissibili tutti i motivi di impugnazione con i quali erano state contestate la risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita, nonché la disposta restituzione dell'immobile alla (omissis) e la reiezione della domanda riconvenzionale proposta dalla predetta società, accoglieva, invece, la censura tesa a far accertare che il giudice di appello aveva omesso di pronunciarsi sulla tardività della domanda risarcitoria.

In particolare, questa Corte – nel rilevare come il giudice di merito avesse accertato “che la (omissis) non aveva provato l'esistenza del danno”, ciò che “avrebbe dovuto indurlo a rigettare la domanda stessa invece di disporre un supplemento di consulenza, come se la (omissis) avesse tempestivamente dedotto l'impossibilità di provare l'ammontare del danno” – osservava che “se è vero che il potere di liquidazione equitativa non è finalizzato a sopperire al deficit di prova circa l'esistenza del danno”, nemmeno “può ritenersi finalizzata a sopperire al menzionato deficit la consulenza tecnica, salvo che la parte assuma di non poter quantificare il danno senza l'ausilio di un consulente”.

Su tali basi, dunque, questa Corte cassava, con rinvio alla stessa Corte barese, la sentenza allora impugnata, demandando il compito di decidere in applicazione del principio di diritto di cui sopra.



Orbene, all'esito del procedimento ex art. 394 cod. proc. civ., il giudice del rinvio affermava essere "fuor di dubbio" che questa Corte avesse imposto il rigetto della domanda risarcitoria, precludendo "in modo assoluto ogni diversa conclusione" e, quindi, rendendo "impossibile qualunque seguito processuale tendente alla sua quantificazione tramite una consulenza tecnica disposta officiosamente".

3. Avverso pronuncia del giudice del rinvio ricorre per cassazione la Mastrorilli, sulla base – come detto – di due motivi.

3.1. Con il primo motivo si deduce – ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 4) e 5), cod. proc. civ. – violazione dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ. e "conseguente nullità della sentenza", nonché "omesso esame di atti decisivi del giudizio".

Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma essere stato "accertato che la (omissis) non aveva provato l'esistenza del danno", ciò che, dunque, avrebbe imposto già al giudice di appello il rigetto della domanda risarcitoria.

Rileva, al riguardo, la ricorrente che, se così fosse stato, questa Corte "non avrebbe disposto il rinvio, ma avrebbe deciso nel merito la causa, in quanto l'accertamento della mancata prova del danno sarebbe stato più che sufficiente perché la Suprema Corte pronunciasse, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., il rigetto della domanda senza un inutile rinvio alla Corte di Bari".



In realtà, se il giudice del rinvio avesse ricostruito il motivo di ricorso per cassazione della società (omissis), come emergente dalla parte dedicata allo "svolgimento del processo" contenuta

nella sentenza rescindente pronunciata da questa Corte, avrebbe constatato che le sentenze di merito non furono mai dalla predetta società censurate perché "avevano ritenuto provata l'esistenza del danno", bensì solo per avere la (omissis) "tardivamente quantificato il danno", ed inoltre per non aver richiesto "alcuna prova in ordine alla sua entità", ciò che "precludeva la sua liquidazione in via equitativa".

Posto, dunque, che l'esistenza del danno non sarebbe mai stata contestata dalla società (omissis), nonché considerato, altresì, che questa Corte – nel rigettare il motivo di ricorso relativo alla mancata decisione in ordine al capo di appello con il quale era stato lamentato il ricorso alla valutazione equitativa del danno – avrebbe rimandato all'affermazione della Corte territoriale secondo cui un danno siffatto deve ritenersi "*in re ipsa*", si dovrebbe trarre come conclusione che la questione demandata al giudice del rinvio consisteva nello stabilire se un danno siffatto (di cui è, appunto, pacifica l'esistenza "*in re ipsa*"), fosse quantificabile "senza l'ausilio di un consulente".

Di qui, dunque, l'ipotizzato travisamento del principio di diritto enunciato da questa Corte.

3.2. Con il secondo motivo si deduce – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.

Si censura, in questo caso, la decisione di porre le spese del grado di appello a carico di essa (omissis), quantunque l'oggetto principale del giudizio – la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto con annessa richiesta di restituzione dell'immobile alla venditrice, nonché la domanda riconvenzionale di accertamento del già avvenuto trasferimento della proprietà del bene alla società acquirente e di risarcimento del danno dalla medesima subito – abbia visto la totale definitiva soccombenza

della società (omissis) , come dimostrano i ben quattordici motivi di ricorso per cassazione ritenuti da questa Corte inammissibili.

4. La società (omissis) ha resistito, con controricorso, all'avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità ovvero, in subordine, di infondatezza.

In via preliminare, peraltro, la controricorrente rileva come, nelle more della pubblicazione della sentenza oggi impugnata, questa Corte abbia pronunciato sentenza – la n. 6581 del 14 marzo 2017 – con cui ha dichiarato inammissibile i ricorsi (principale e incidentali) proposti dalle medesime parti avverso la sentenza, definitiva, relativa al “quantum” della pretesa risarcitoria azionata dalla (omissis), e ciò in ragione proprio dell'intervenuta cassazione della sentenza non definitiva sull'“an”, ad opera della già citata pronuncia rescindente di questa Corte n. 12114 del 17 maggio 2013.

Su tali basi, dunque, è ipotizzata l'inammissibilità del presente ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

In ogni caso, si assume l'inammissibilità – e, comunque, la non fondatezza – del primo motivo di ricorso, avendo il giudice del rinvio correttamente applicato il principio di diritto enunciato dalla sentenza n. 12114 del 2013 di questa Corte.

Del pari, inammissibile – o infondato – sarebbe pure il secondo motivo di ricorso, giacché la (omissis) avrebbe preteso di coltivare con riassunzione la sua temeraria domanda risarcitoria, nonostante la pacifica inesistenza di prove sul danno e a dispetto della rilevata tardività delle istanze istruttorie formulate, per lo spirare dei termini decadenziali di legge.

5. Già fissata adunanza camerale della Sezione Sesta, Seconda sottosezione, per la discussione dello stesso, il suo esame veniva rinviato in pubblica udienza, giusta ordinanza

interlocutoria del 26 aprile 2019, n. 11343, che ha ravvisato la competenza tabellare di questa Terza Sezione.

Al riguardo, il Collegio inoltre rileva che la trattazione del presente ricorso era stata fissata per l'udienza pubblica dell'11 marzo 2020, la quale è stata, però, rinviata d'ufficio, in forza della legislazione emergenziale di contrasto dell'epidemia da "Covid-19".

Osserva, altresì, che, secondo il decreto del Primo Presidente n. 76 del 2020 (che richiama il precedente decreto n. 55 del 2020) una nuova trattazione in pubblica udienza non avrebbe potuto fissarsi se non dopo il 31 luglio 2020. Rileva, pertanto, che la trattazione è stata fissata nell'odierna adunanza camerale al fine di assicurare una sollecita trattazione dopo la stasi determinata dalla suddetta emergenza e considera, infine, che – in assenza di rilievi formulati dalle parti e dal Pubblico Ministero, sia adducendo l'esistenza del provvedimento del Primo Presidente come giustificativa della rinnovazione della trattazione solo in pubblica udienza, sia adducendo la rimessione da parte della Sesta Sezione – nulla osti alla presente trattazione camerale.

6. È intervenuto in giudizio il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, in persona di un suo sostituto, per chiedere l'accoglimento del primo motivo di ricorso e l'assorbimento del secondo.

7. Già presentate memorie da entrambe le parti in vista dell'adunanza camerale della Sezione Sesta, Seconda sottosezione, la ricorrente depositava memoria anche per l'udienza pubblica dell'11 marzo 2020, mentre parte resistente, invece, ha depositato memoria per l'odierna adunanza.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

8. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla società controricorrente, sul rilievo dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza sul "*quantum debeat*", in ragione della reiezione dell'autonomo ricorso per cassazione che ha investito la sentenza definitiva pronunciata dalla Corte di Appello di Bari nello stesso giudizio che vede contrapposte la (omissis) e la società (omissis) .

Invero, la sentenza di questa Corte n. 6581 del 14 marzo 2017 si è limitata a dichiarare inammissibili i ricorsi allora proposti avverso la sentenza definitiva che quantificava il danno, e ciò sul rilievo che "la cassazione della sentenza non definitiva sull'*an*, intervenuta nelle more del giudizio di legittimità instaurato sul *quantum*", determina, a sensi dell'art.336, secondo comma, cod. pro. cod. civ. l'automatica caducazione del provvedimento definitivo, alla quale consegue non la cessazione della materia del contendere, ma l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto contro la decisione sul *quantum*". Orbene, siffatta "*ratio*", esclusivamente processuale, conferma che per effetto di tale pronuncia – che ha preso atto dell'avvenuta cassazione solo "*in parte qua*" della pronuncia relativa all'*an debeat*" – non risulta essersi formato al riguardo alcun giudicato che precluda l'esame dell'odierno ricorso.

9. Ciò detto, il ricorso va accolto solo in relazione al suo secondo motivo.

9.1. Il primo motivo, infatti, non è fondato.

9.1.1. La sentenza rescindente di questa Corte, dalla quale ha tratto origine il giudizio di rinvio all'esito del quale è stata



pronunciata la sentenza rescissoria oggi impugnata, ha affermato che il giudice di merito aveva "accertato che la (omissis) non aveva provato l'esistenza del danno", evenienza che "avrebbe dovuto indurlo a rigettare la domanda stessa invece di disporre un supplemento di consulenza", soggiungendo che come "il potere di liquidazione equitativa non è finalizzato a sopperire al deficit di prova circa l'esistenza del danno, come esattamente afferma la Corte di Appello, nemmeno può ritenersi finalizzata a sopperire al menzionato deficit la consulenza tecnica".

In altri termini, l'esclusione della possibilità di ricorso alla consulenza è stata motivata sul rilievo che, così come la liquidazione equitativa è preclusa in assenza di preventiva prova del danno, tale situazione di "deficit" probatorio non può essere "supplita" neppure attraverso le attività di cui all'art. 194 cod. proc. civ.

A fronte, dunque, di tali affermazioni, tradottesi nell'enunciazione di un vero e proprio principio di diritto, il giudice del rinvio non poteva trarre altra conseguenza che quella del rigetto della domanda risarcitoria, donde l'infondatezza dell'odierna censura che postula la violazione dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ. (oltre ad omesso esame di atti decisivi del giudizio).

Né, d'altra parte, in senso contrario a tale esito potrebbe addursi il rilievo – svolto dalla ricorrente – secondo cui, ritenuta insussistente la prova dell'esistenza del danno, la Corte avrebbe dovuto decidere nel merito, rigettando la domanda stessa, giacché l'art. 384, comma 2, da facoltà (ma non obbliga) la stessa a decidere nel merito, subordinando tale evenienza alla condizione "che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto", formula che, nella sua ampiezza, deve ritenersi riferita all'intero "*thema decidendum*", neppure esclusa la regolamentazione delle spese di lite, adempimento che non

sempre questa Corte (anche per l'assenza del fascicolo d'ufficio) ha la possibilità di poter espletare. Sicché la scelta implicita di non decidere sul punto, fatta in allora da questa Corte, può aver trovato giustificazione anche solo in questa eventualità.

9.2. Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato.

9.2.1. La conclusione del giudizio di rinvio, consistito nel rigetto della domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla (omissis) , non muta di segno l'esito complessivo del giudizio di appello celebrato prima che questa Corte adottasse la già ricordata sentenza rescindente n. 12114 del 2013. In sede di gravame, infatti, l'odierna ricorrente ha visto confermata – respinti, sul punto sia i motivi di appello allora formulati dalla società (omissis) , nonché, in sede di legittimità, quattordici dei quindici motivi di ricorso per cassazione – la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto con annessa richiesta di restituzione dell'immobile alla venditrice, nonché la domanda riconvenzionale di accertamento del già avvenuto trasferimento della proprietà del bene alla società acquirente.

Questo dato è stato obliterato dal giudice del rinvio, nel porre integralmente a carico della (omissis) le spese dell'appello, disattendo il principio della cd. "causalità della lite", violando così gli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.

Giova, infatti, rammentare, sul punto, che la "regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 cod. proc. civ.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, cod. proc. civ.); a tale fine, la reciproca

soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni" (che è, appunto, l'ipotesi che viene in rilievo nel caso in esame), "quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento" (Cass. Sez. 3, sent. 22 febbraio 2016, n. 3438, Rv. 638888-01).

9.3. In accoglimento del secondo motivo di ricorso, e decidendo nel merito, non occorrendo, invero, ulteriori accertamenti, questa Corte – nel provvedere sulle spese del giudizio di appello e su quelle dello stesso giudizio di rinvio – rileva, innanzitutto, che il rigetto del presente ricorso, quanto al profilo relativo al cd. "an" della pretesa risarcitoria della (omissis), comporta il venir meno (per le ragioni sopra illustrate, nel vagliare l'ammissibilità del presente ricorso) della pronuncia relativa al "quantum".

Nell'adottare la presente statuizione sulle spese, dunque, questa Corte non può prescindere dalla constatazione che tale pronuncia si presenta come regolativa – in ordine a tale aspetto – dell'intera controversia tra le parti, controversia in relazione alle quali sussiste una condizione di reciproca soccombenza, tale da giustificare l'integrale compensazione delle spese del giudizio di appello e di quello di rinvio.

10. Quanto, invece, alle spese del presente giudizio di legittimità, la peculiarità del caso sottoposto al vaglio di questa Corte costituisce giusto motivo di compensazione integrale, ex art. 92 cod. proc. civ., nel suo testo originario, applicabile "ratione



*temporis*", visto che il giudizio di primo grado risulta incardinato con citazione notificata addirittura il 26 ottobre 1990.

### PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo motivo, cassando, per l'effetto, la sentenza impugnata, e decidendo nel merito compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di appello, nonché del giudizio di rinvio, oltre a quelle del presente giudizio.

Così deciso in Roma, all'esito dell'adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 23 giugno 2020.

Il Presidente  
Raffaello FRASCA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi ..... 3 FEB. 2021



Il Funzionario Giudicante  
Lidia PALOMNETTI

*Palomnetti*